

## SCHEMA

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL CEDRINO" DEL SERVIZIO DI** supporto alla gestione dei progetti REIS (reddito di inclusione sociale Sardegna) e REI e inclusione sociale in generale”

L'anno duemiladiciotto, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede amministrativa dell'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO", posta in OROSEI, via Santa Veronica

### TRA

Il Comune di **Orosei**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Santa Veronica, 5, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Galtelli**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in Piazza SS. Crocifisso, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Irgoli**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Roma, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Loculi**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Cairoli, 14, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

Il Comune di **Onifai**, in persona del Sindaco \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, posta in via Municipio, in esecuzione della delibera consiliare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

### E

L'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO", in persona del Presidente \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, in data \_\_.\_\_.\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede dell'Unione, posta OROSEI, via Santa Veronica, in esecuzione della delibera assembleare n. \_\_ del \_\_.\_\_.\_\_\_\_;

### PREMESSO CHE

- in data 30 novembre 2007, tra i comuni di Orosei, Irgoli, Galtelli, Loculi ed Onifai, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs.267/2000 e del Capo I° della L.R. 12 agosto 2005, n.12, si è costituita l'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO", con sede in Orosei, via Santa Veronica, allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di servizi e funzioni ex art. 4 dello Statuto stesso;

-La Legge 28 Dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) al comma 386, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" al fine di garantire l'attuazione di un piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

- La Regione Sardegna con la Legge Regionale N° 18 del 02 Agosto 2016 ha istituito il "Reddito d'inclusione sociale" REIS, quale misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale "Aggiudu Torrau".

-Il R.E.I.S. prevede l'erogazione di un sussidio economico mensile ai nuclei familiari in condizione di povertà che, salvo i casi eccezionali tassativamente indicati dalla Regione Sardegna, è condizionata all'adesione e svolgimento di un percorso di inclusione sociale attiva, finalizzato al superamento della condizione di povertà.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.

- Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

- La Deliberazione della Giunta Regionale n° 22/27 del 03/05/2017 ha approvato in via definitiva le Linee Guida concernenti le modalità di attuazione della suddetta legge e sostituisce quelle adottate precedentemente con Delibera di Giunta Regionale n° 65/32 del 06/12/2016 – n° 66/22 del 13/12/2016 - n° 16/36 del 28/03/2017.

- Nella fase di prima attuazione del REIS, dovendo predisporre gli strumenti informatici e procedurali che a regime consentiranno l'autonoma gestione della misura regionale in affiancamento al REI nazionale, sono state stabilite per l'anno di transizione 2017 apposite procedure di erogazione agli aventi diritto, sia delle risorse stanziati nel 2016 che di quelle stanziati nel bilancio di previsione della Regione nel 2017.

- Con deliberazione della Giunta Comunale ciascun Comune dell'Unione valle del Cedrino ha recepito la legge n.18/2016 e le sue Linee Guida, ha disposto le linee di indirizzo per l'applicazione della stessa per la spendita dei fondi 2016 e 2017 ,individuando i seguenti progetti specifici :

- Servizio Civico comunale per uno dei membri del nucleo beneficiario, in obbligatorio abbinamento a misure “gratuite” di volontariato, servizi per la comunità, partecipazione all'attività delle associazioni sociali e culturali del territorio per gli altri membri del nucleo familiare e adempimento dell'obbligo dei minori presenti nel nucleo di frequentare un percorso scolastico o formativo fino ai 18 anni;
- Attivazione di progetti d'inclusione attiva che costituiscano “buone prassi” applicabili in diversi contesti territoriali;

Le persone ammesse al Servizio Civico potranno essere utilizzate in ambito comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- custodia e vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni delle strutture comunali (palestre, centri di aggregazione, scuole, biblioteca, parchi comunali,museo, ecc);
- salvaguardia e cura del verde pubblico e decoro urbano (apertura/chiusura parco, vigilanza e cura aiuole, fioriere e giardini, pulizia cimitero, strade, piazze e altri spazi pubblici);
- servizio di vigilanza nelle scuole;
- aiuto alle persone in stato di bisogno (disabili, anziani, minori) relativamente a servizi che non riguardino la cura della persona;
- servizio di vigilanza e custodia dei minori presso la scuola ubicata nel territorio comunale;
- servizio di assistenza e vigilanza di minori che partecipano ad attività organizzate dal Comune nel territorio di Orosei ivi compresa assistenza e vigilanza sugli autobus durante il trasporto;
- servizi di assistenza in occasione di manifestazioni ricreative e culturali promosse dall'Amministrazione Comunale
- servizi di supporto agli uffici comunali (foto copisteria, archiviazione ecc);
- supporto ai servizi comunali ( Ludoteca, Biblioteca,museo, ecc)

Inoltre dato atto che :

a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della

collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- - che, ugualmente, a norma del Codice della Strada, art. 186 comma 9, introdotto dalla legge n. 120 del 29/07/2010, art. 33 comma 1 lettera c), all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;
- - che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- - che il Ministero della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali per la stipula delle convenzioni in questione;
- - che i Comuni facenti parte dell'Unione Valle del Cedrino, presso i quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, con proprio atto hanno sottoscritto apposita convenzione con il Tribunale di competenza, ai sensi dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274;

### **tutto ciò premesso**

Tra i sottoscritti Sindaci dei Comuni di Orosei, Irgoli, Galtelli, Loculi ed Onifai, (d'ora innanzi definiti come Comuni conferenti) ed il Presidente dell'Unione dei Comuni "VALLE DEL CEDRINO" (d'ora innanzi definita come Unione), si stipula quanto segue:

### **ART. 1 – PREMESSA**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **ART. 2 - OGGETTO**

La presente Convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione dei Comuni Valle del Cedrino che, a mezzo del suo rappresentante legale accetta, del servizio di supporto alle amministrazioni comunali per le attività di progettazione e tutoraggio dei servizi di inclusione sociali

### **ART. 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'oggetto del servizio consiste nell'effettuazione delle seguenti attività:

- programmare ed effettuare appositi incontri – con il personale dell'ufficio servizi sociali al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per la predisposizione dei progetti individualizzati;
- predisporre i singoli progetti individualizzati, da sottoporre alla valutazione del servizio sociale comunale;
- gestire e dare attuazione ai singoli piani personalizzati, coerentemente alle indicazioni date dal servizio sociale comunale, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
- curare il coordinamento generale del progetto e la pianificazione e organizzazione delle attività, il monitoraggio, supervisione, verifica e rendicontazione finale, nonché la corretta applicazione di tutte le misure previste della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- garantire la presenza di un **Tutor/Coordinatore** con compiti di affiancamento, sostegno, orientamento, verifica, controllo, valutazione e gestione dei gruppi di lavoro e dei singoli soggetti destinatari dell'intervento.
- far sottoscrivere, giornalmente, un foglio presenze che dovrà essere verificato e controfirmato dal **Coordinatore/Tutor**;
- sottoporre alle necessarie visite mediche ciascun utente da inserire nel servizio civico;
- dotare i medesimi di apposite scarpe, tute da lavoro e guanti da lavoro, nonché dei necessari dispositivi di sicurezza individuale;
- garantire la formazione per le attività affidate

- dotare il personale di attrezzature e materiali per lo svolgimento dell'attività in maniera adeguata per la buona gestione del servizio,
- adottare apposito piano di sicurezza (sia per i rischi afferenti ai rischi di interferenza che quelli generali individuati dalla Ditta in applicazione delle norme in materia di sicurezza).;
- in generale, adottare tutte quelle misure e accorgimenti per prevenire ed evitare rischi di infortuni durante lo svolgimento delle attività programmate, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni contenute nel D. Lgs.81/2008;
- assicurare gli utenti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT);

**Le prestazioni suindicate sono estese anche alla realizzazione delle prestazioni di pubblica utilità discendenti dalle convenzioni che i singoli Comuni dell'Unione hanno stipulato con i Tribunali**

#### **ART. 4 – NOMINA DEL OPERATORE ECONOMICO**

L'Unione dei Comuni provvederà a individuare l'operatore economico per l'effettuazione delle attività oggetto del servizio che deve essere in possesso delle competenze previste dalla norma.

#### **ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE**

1. La competenza per la verifica del funzionamento del Servizio è del C.d.A. dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci del Comuni aderenti.
2. Il Presidente dell'Unione nomina il Responsabile del Servizio.

#### **Art. 6 – SEDE DEGLI UFFICI**

1. Il Servizio dell'Unione avrà un'unica sede operativa collocata presso l'Unione Valle del Cedrino, in Orosei Via Santa Veronica
2. Il C.D.A. dell'Unione potrà indicare una sede operativa diversa rispetto a quella di cui al precedente comma 1.

#### **ART. 7 - BILANCIO DI PREVISIONE**

1. Il Servizio finanziario dell'Unione trasmetterà ai singoli Comuni conferenti copia del bilancio di previsione per l'anno successivo, entro e non oltre il 30 ottobre di ciascun anno, al fine di consentire l'inserimento delle quote di spettanza di ogni Ente nel rispettivo bilancio di previsione.
2. Il trasferimento statale o regionale riconosciuto per la gestione in forma associata della funzione ed eventuali fondi di settore di cui risultano beneficiari i singoli comuni contribuirà all'abbattimento delle spese connesse al trasferimento del servizio in egual misura tra i Comuni conferenti.

#### **ART. 8 - RENDICONTO SPESE**

1. L'Unione rendiconta periodicamente ed indicativamente al 15 ottobre di ciascun anno lo stato di attuazione dei programmi e gli assestamenti da apportare al proprio bilancio, con il fine di coordinare ed omogeneizzare tali risultanze con quelle dei Comuni conferenti.
2. I Comuni conferenti sono tenuti a rimborsare all'Unione, entro e non oltre l'esercizio di riferimento, la quota parte di loro spettanza, definita in base al rendiconto di cui sopra.
3. Il riparto delle spese anzidette sarà effettuato in parti uguali fra i Comuni per il 50% delle spese sostenute e sulla base dei residenti per il restante 50%:

#### **ART. 9 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Comuni convenzionati devono essere prioritariamente definitive in via bonaria.
2. Qualora ciò non avvenisse le controversie sono deferite al Foro di Nuoro.

#### **ART. 10 - DURATA**

1. La presente convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata pari a quella dell'Unione.
2. L'eventuale recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

**ART. 11 - RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni comunali aderenti e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione ed alla normativa vigente in materia.

**ART. 13 – REGISTRAZIONE**

1. La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti degli Enti sottoscrittori e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI

IL SINDACO DEL COMUNE DI OROSEI

IL SINDACO DEL COMUNE DI IRGOLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI GALTELLI

IL SINDACO DEL COMUNE DI LOCULI

IL SINDACO DEL COMUNE DI ONIFAI